

Disposizione tecnica di funzionamento n. 06 P-COFER

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine, positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 22 dicembre 2011 come successivamente modificato ed integrato)

Titolo	Valore delle COFER ammesse alle contrattazioni sulla P-COFER
Riferimenti normativi	Articolo 23, comma 23.2 e articolo 30, comma 30.1, lettere a) e b) del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine
Pubblicata in data 15 maggio 2012	

1. Premessa

L'articolo 23, comma 23.2 del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine (nel seguito il Regolamento) prevede che sul M-COFER siano negoziate le tipologie di COFER individuate al comma 23.3, del valore definito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF).

L'articolo 30, comma 30.1, lettera a) del Regolamento prevede che sulla PB-COFER siano registrate secondo le modalità disciplinate nella Sezione I del Capo II, le transazioni bilaterali tra operatori aventi ad oggetto le COFER della tipologia di cui all'Art. 23, comma 23.3, del valore definito nelle DTF.

L'articolo 30, comma 30.1, lettera b) del Regolamento prevede che sulla PB-COFER siano registrate secondo le modalità disciplinate nella Sezione II del Capo II, le transazioni bilaterali risultanti in esito alle procedure concorrenziali organizzate e gestite dal GSE ai sensi della Del. ARG/elt 104/11 ed aventi ad oggetto le COFER della tipologia di cui all'Art. 23, comma 23.3, del valore definito nelle DTF.

2. Definizione del valore delle COFER ammesse alle contrattazioni

Il valore delle COFER ammesse alle contrattazioni è pari a 1 MWh.